

Tribuna 2020
*L'unità nazionale
alla prova della pandemia*

di Alberto Lucarelli* e Luca Longhi**

L'emergenza sanitaria in corso si è rivelata anche un'emergenza giuridica, nella misura in cui ha determinato non poche tensioni ordinamentali, sollecitando in più parti e sotto diversi profili la nostra Carta fondamentale.

Non c'è articolo della Costituzione che possa essere ritenuto davvero estraneo a un avvenimento epocale che ha inciso in modo pesante praticamente su ogni aspetto della vita del Paese.

In previsione dell'esaurirsi dell'ondata dei contagi, occorrerà valutare lucidamente e senza emotività quali effetti la crisi avrà prodotto sulla finanza nazionale e sull'effettiva garanzia dei diritti sociali per provare a ipotizzare, poi, percorsi di ripresa.

Proprio in un momento come questo, il giurista non può permettersi di abdicare al proprio ruolo di osservatore della realtà, essendogli richiesto, oggi più che mai, un contributo costruttivo di analisi e di idee.

Sebbene nella nostra Costituzione non sia espressamente prevista una disciplina dello stato d'eccezione, non si può negare, comunque, che la stessa racchiuda gli elementi utili a fornire un inquadramento giuridico della vicenda e, a ben vedere, quelle risposte che a volte si va cercando invano altrove.

Il testo costituzionale, difatti, menziona i casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77) e lo stato di guerra (art. 78), ma non anche un regime giuridico puntuale delle libertà fondamentali per casi come questo.

* Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli Federico II.

** Professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Università delle Camere di Commercio Universitas Mercatorum.

Eppure, anche in presenza di tali fenomeni, essa possiede gli anticorpi per reagire, fungendo da bussola per la società e presupposto, nei casi previsti, per l'adozione di atti restrittivi delle libertà fondamentali.

Si può sostenere che la pandemia abbia rappresentato, ai fini giuridici, un'occasione per mettere alla prova il principio di unità nazionale in relazione a molteplici punti di vista, dall'unità dell'indirizzo politico alla coesione sociale e territoriale.

Ed invero, ancor meno dinanzi ad un accadimento così sconvolgente si può pensare di considerare l'ordinamento giuridico disgiuntamente dalla collettività su cui il fenomeno è destinato ad avere impatto.

Da un lato, il fenomeno ha investito i diversi ambiti di competenze previsti dall'architettura costituzionale, facendo emergere in maniera evidente le contraddizioni già espresse in forma embrionale dal Titolo V, tanto più in una fase che dovrebbe reclamare *in primis* certezza delle regole, affinché le stesse possano essere correttamente osservate dalla comunità.

Quest'ultima esigenza dimostra, nella circostanza, tutta la propria drammatica importanza, nell'ottica di preservare la sicurezza nazionale in tutte le sue possibili declinazioni (dalla sfera strettamente sanitaria all'ordine pubblico).

L'affermazione dell'unità nazionale nella dimensione dell'indivisibilità (art. 5 Cost.) dovrebbe indurre, inoltre, un profondo ripensamento del progetto di regionalismo differenziato ai sensi dell'art. 116, co. 3 Cost., che era stato di recente rilanciato con un entusiasmo forse eccessivo a fronte della forza d'urto di cui risulta effettivamente munito il nostro sistema delle autonomie.

È verosimile che il progetto potrà essere definitivamente archiviato, ancor più alla luce dei rinnovati equilibri che si andranno a delineare in concreto all'uscita dalla pandemia.

Analogamente, la situazione di eccezionalità che si è verificata ha dato luogo, per larghi tratti, ad una sospensione di fatto di diritti e libertà costituzionali (si pensi, soprattutto, al lavoro e alla tutela giurisdizionale per citare alcuni dei casi più eclatanti) oltre ogni limite di ragionevolezza.

In vista delle prossime fasi, sarà necessario, compatibilmente con la cura della salute pubblica, ripristinare il godimento di tali diritti e libertà, rimettendo il lavoro al centro delle politiche pubbliche, in conformità con il suo posizionamento costituzionale.

Accanto alle responsabilità dei pubblici poteri, verranno maggiormente in rilievo anche le responsabilità, individuali e collettive, dei cittadini, chiamati ad offrire una manifestazione plastica di quel principio di solidarietà posto dall'art. 2 Cost. alla base del nostro stesso stare insieme.



italiadecide

Si richiede, pertanto, uno sforzo comune di tutte le componenti della Repubblica a predisporre, ciascuna in riferimento ai propri compiti (a partire, naturalmente, dal livello istituzionale), nella prospettiva dell'interesse generale.

Ad una fase nella quale la natura ha preso il sopravvento sull'uomo, imponendogli le proprie leggi ineluttabili, dovrà seguire una stagione in cui il diritto ristabilisca un primato sull'economia, orientandola verso obiettivi di giustizia sociale e di più equa distribuzione del benessere, anche nel rispetto delle generazioni future.

Soltanto così potrà immaginarsi una rinascita analoga a quella che vide protagonista il Paese all'indomani della guerra, condizione che spesso in questi mesi è stata accostata più o meno opportunamente alla situazione contingente.

Diversamente, si apriranno scenari di conflittualità sociale non meno gravi dell'epidemia in sé, subentrando al clima di pacificazione nazionale che si era instaurato nelle prime settimane dell'emergenza.

È fin troppo facile prevedere che da questa sfida dipenderà, in larga misura, la tenuta e la futura consistenza dei presupposti giuridici, morali e culturali sui quali era stato fondato a suo tempo il nostro modello di democrazia.